



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

**COPIA**

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 12 del 18-02-2021**

**OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021 - 2023**

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 20:00, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

<b>BOCHICCHIO MAURO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CELANI ROBERTA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>GAGLIARDI GABRIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MATTONI MARCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CANNELLA PAOLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

**presenti n. 4**

**assenti n. 1**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
  - il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

- che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale, da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e s.m.i., che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel

rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;

Richiamato l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Considerato in particolare quanto disposto dal comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.»*

Richiamato il Decreto emanato dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dell'Interno, del 17.3.2020 (pubblicato in G.U. n. 108 del 27.4.2020) con cui sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed il Ministro dell'Interno del 8.6.2020;

Dato atto, come attestato dal Responsabile Area Contabile, che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2017-2018-2019), calcolata come indicato nel citato decreto 17.3.2020 è di €. 5.614.652,60 che la spesa del personale da ultimo rendiconto approvato (2019) calcolata come specificato nel decreto 17.3.2020 è di €. 1.156.645,41 si desume che il rapporto che si registra è del 20,60% (allegato A);

Considerato che il valore soglia di riferimento per il comune di Castel di Lama, come stabilito al comma 2 del Decreto 17.3.2020, è di 26,9%, il comune di Castel di Lama si colloca al di sotto del valore soglia più basso;

Considerato che, in sede di prima applicazione, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia più basso possono, fino al 31.12.2024 incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, che per il comune di Castel di Lama è di €. 1.131.823,95, in misura non superiore alla percentuale della tabella 2 dell'art. 5, per questo ente pari al 21% per l'anno 2021 e quindi di €. 237.683.03;

Dato atto che il comune di Castel di Lama ha €. 156.364,11 di margini assunzionali residui calcolati sull'ultimo quinquennio secondo le normative vigenti;

Considerato che per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Precisato che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti il 2020 prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, dello stesso articolo **non può essere intesa come una sommatoria** delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa del personale;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D. Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del D.L. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Considerato che, sentiti i singoli responsabili apicali dell'ente, la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2020 ha dato esito negativo;

Preso atto che:

- sono stati approvati il **bilancio di previsione** per il triennio 2020-2022 con deliberazione del **C.C. n. 17 del 29.5.2020**, il **rendiconto** dell'anno 2019 con deliberazione di **C.C. n.24 del 29.6.2020**, il **bilancio consolidato** dell'anno 2019 con deliberazione **C.C. n. 34 del 18.12.2020**;
- che l'ente non versa in condizioni deficitarie strutturali e di dissesto così come da deliberazione del **C.C. n. 31 del 29.10.2020**;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- che il comune di Castel di Lama non ha mai dichiarato il dissesto finanziario;

- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinquies del D.L. 113/2016;
- che sono stati rispettati nel tempo gli obiettivi di finanza pubblica previste, di volta in volta, dalle vigenti normative;
- che il piano triennale delle azioni positive è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 11 del 18.2.2021;
- che il precedente PTFP 2020-2022 è stata comunicato, nei termini previsti dall'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, alla Funzione Pubblica tramite il portale SICO;

Dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Dato atto che dalla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 (1.1.2007) il comune di Castel di Lama non ha trasferito alcun dipendente ai diversi enti a cui partecipa, pertanto ai fini del rispetto del vincolo di riduzione delle spese di personale previsto dal vigente comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si ritiene di considerare la sola spesa di personale sostenuta dal comune di Castel di Lama, non essendo stato adottato alcun provvedimento che possa considerarsi elusivo di detto vincolo;

Considerato che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto 17.3.2020, non rileva ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006;

Dato atto, come attestato dal Responsabile Area contabile, che la spesa di personale risultante dall'ultimo consuntivo approvato, riparametrata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti, L.296/2006, è in diminuzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 e che in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2021-2023 si mantiene comunque in diminuzione rispetto al triennio 2011-2013;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire:

<b>Profilo</b>	<b>Modalità di copertura</b>	<b>Area/Settore</b>	<b>Tempistica di copertura</b>
AGENTE POLIZIA LOCALE (cat. C)	Scorrimento graduatoria	Area Vigilanza	1.7.2021
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (cat. C) P.T. 50%	1) Utilizzo graduatorie altri enti; 2) Mobilità volontaria 3) Concorso	Area Contabile	Anno 2021 (già previsto nel piano del fabbisogno 2020/2022 per l'anno 2021)

	pubblico		
OPERAIO (cat. B1)	Centro per l'impiego	Area Tecnica	Anno 2021
OPERAIO (cat. B1)	Centro per l'impiego	Area Tecnica	Anno 2021

Dato atto che la spesa del personale del comune di Castel di Lama, riferita all'anno 2019, può essere incrementata secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 17.3.2020 di €. 353.696,14;

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

Considerato che la dotazione organica allegata (allegato B) alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo)

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 con Verbale n. 1 in data 18.2.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell'area Amministrativa e del responsabile dell'Area Contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) Di approvare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da allegato B, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- 2) Di disporre, come concordato in sede di Conferenza di organizzazione del 18 febbraio 2021, la mobilità interna di dipendente Cat.C part-time, dall'Area Vigilanza all'Area Amministrativa come preventivamente richiesto per le vie brevi dallo stesso dipendente;
- 3) di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 autorizza la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

<b>Profilo</b>	<b>Modalità di copertura</b>	<b>Area/Settore</b>	<b>Tempistica di copertura</b>
----------------	------------------------------	---------------------	--------------------------------

AGENTE POLIZIA LOCALE (cat. C)	Scorrimento graduatoria	Area Vigilanza	1.7.2021
ISTRUTTORE AMMINISTRATI VO CONTABILE (cat. C) P.T. 50%	1) Utilizzo graduatorie altri enti; 2) Mobilità volontaria 3) Concorso pubblico	Area Contabile	Anno 2021 (già previsto nel piano del fabbisogno 2020/2022 per l'anno 2021)
OPERAIO (cat. B1)	Centro per l'impiego	Area Tecnica	Anno 2021
OPERAIO (cat. B1)	Centro per l'impiego	Area Tecnica	Anno 2021

- 4) di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 5) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 6) di disporre che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una volta concluso l'iter di approvazione venga inserito nel DUP in corso di predisposizione;
- 7) di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- 8) di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informativo del personale del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- 9) di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 10) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Travaglini Rinaldo

**IL SINDACO**

F.to BOCHICCHIO MAURO

---

---

La pubblicazione all'Albo Pretorio é iniziata in data 23-02-2021

Certificato di eseguita pubblicazione

\*\*\*\*\*

N.259 del Reg.

La presente deliberazione:

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità ;

é stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari con nota n.2695 del 23-02-2021

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23-02-2021 al 10-03-2021 e che contro di essa non sono/sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Addi

Addi 23-02-2021

**IL SEGRETARIO**

F.to Travaglini Rinaldo

**IL SEGRETARIO**

---

---

**La presente copia è conforme all'originale.**

Castel di Lama, addì 23-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---